

Codice A2204A

D.D. 9 luglio 2025, n. 911

**Fondazione "Opera Pia Bonino" con sede nel Comune di Scarnafigi (CN). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.**



**ATTO DD 911/A2204A/2025**

**DEL 09/07/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità**

**OGGETTO:** Fondazione “Opera Pia Bonino” con sede nel Comune di Scarnafigi (CN). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.

Premesso che:

- l'Istituto “Opera Pia Bonino” con sede in Scarnafigi (CN), venne fondato dal teologo Giovanni Bonino con testamento pubblico in data 6 aprile 1737 e svolgeva assistenza religiosa ai fanciulli, ai malati e agli anziani della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi;

-con D.G.R. n. 27-7596 del 15.07.1991 l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed è stato approvato lo Statuto che era stato firmato dal re Vittorio Emanuele in data 6 novembre 1872 e ad oggi vigente. L'Ente è stato poi trascritto con il n.349 del 02/05/2003 al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata ex D.P.R 361/00;

- nella D.G.R. n. 27-7596 del 15.07.1991 citata, si indica il parroco pro tempore della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi (CN) quale Amministratore unico della Fondazione, come previsto dal Capo Terzo - art. 4 dello Statuto vigente;

Preso atto che:

- il Presidente della Fondazione, ai sensi degli artt. 27 e ss. del C.C., in data 01/07/2025 (Prot. Reg. n.23490/A2204A del 01/07/2025), presentava istanza per ottenere l'estinzione della stessa;

- come risulta dal Verbale redatto in data 26/06/2025, con Repertorio n. 212878, Raccolta n. 53270, in Saluzzo, in Via Bagni, n. 1/H, davanti al notaio Massimo Martinelli, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Cuneo in data 28/06/2025, con il n. 13130 serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l'estinzione dell'Ente e – visto che nello Statuto vigente non compare alcun articolo relativo all'estinzione, nel quale dovrebbe essere indicato il beneficiario del patrimonio dell'Ente, esaurita la liquidazione – indica quale beneficiario del patrimonio immobiliare e mobiliare residuo, ad

avvenuta liquidazione, la Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi (CN), su autorizzazione della Diocesi di Saluzzo, con nota inviata in data 26/05/2025 (Prot. Reg. n. 15489/A2204A del 27/05/2025), con la dichiarazione del rispetto del vincolo di utilizzo di tale patrimonio che avrà finalità socio-educative, socio-assistenziali e/o socio-sanitarie;

- nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione, il Presidente della Fondazione rammenta che, come previsto dall'art. 27 e s.s. del Codice Civile, in caso di estinzione dell'Ente, si procederà alla liquidazione del suo patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile, le quali impongono la nomina di uno o più liquidatori. Pertanto, attesa la necessità di individuare un soggetto a cui affidare le attività di liquidazione, il Presidente propone quale liquidatore da designare per la successiva nomina da parte del competente Tribunale, il dott. Rivoira Enrico, il quale manifesta la propria disponibilità ad accettare l'incarico, se autorizzato dalle autorità competenti;

- come indicato nella relazione sull'attività dell'Ente inviata alla Regione Piemonte (Prot Reg. n.13842/A2204A del 13/05/2025), già da diversi anni le attività svolte dalla Fondazione non realizzano più lo scopo statutario, in quanto si legge, all'art. 2 dello Statuto vigente (datato 1872), che l'Opera Pia "ha per scopo la dotazione di figlie assolutamente povere, native di Scarnafigi".

Negli anni si è cercato di mantenere lo scopo socio-assistenziale ed educativo della Fondazione soprattutto svolgendo attività a favore dei giovani di Scarnafigi ed a favore delle persone disagiate e bisognose del paese. D'altra parte, come si evince dal Bilancio consuntivo 2024, solo una percentuale minima, pari a Euro 2.200,00 è stata spesa (voce "spese pastorali per la gioventù") per lo svolgimento delle attività istituzionali, mentre le restanti spese sono tutte gestionali. Inoltre il Bilancio consuntivo 2024 ha visto anche una perdita pari a Euro 5.565,68. La difficoltà di onorare lo scopo statutario della Fondazione è anche dovuto al fatto che il suo rappresentante legale e Amministratore Unico (come da Statuto) è il Parroco pro tempore della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi, il quale è impegnato nelle consuete attività pastorali alle quali deve dare la precedenza. Pertanto, dopo un consulto con la Diocesi di Saluzzo, che ha sempre svolto la parte amministrativa della Fondazione Opera Pia Bonino di Scarnafigi, e con il Settore competente della Regione, l'Ente ha approvato l'estinzione perché non più in grado di perseguire le proprie attività istituzionali.

- tutte le motivazioni esposte rendono nei fatti impossibile perseguire le finalità istituzionali dell'Ente, come prescritto dall'art. 2 dello Statuto vigente e pertanto è inevitabile l'estinzione dello stesso;

Dato atto che:

- il patrimonio della Fondazione "Opera Pia Bonino" con sede nel Comune di Scarnafigi (CN), è così composto:

## 1. BENI IMMOBILI

Come risulta dalla perizia asseverata degli immobili di proprietà (terreni e fabbricati) dell'Ente, redatta in data 24 ottobre 2024 da un professionista locale, i beni immobili hanno un valore presunto complessivo di Euro 3.295.000,00 e precisamente nel dettaglio:

a) Lotto 1) – Complesso immobiliare situato in vicolo Bonino/piazzetta Nuova in Scarnafigi (CN), censito al catasto fabbricati del Comune di Scarnafigi con n.3 unità immobiliari (foglio 21 n.186 sub 1 Piazzetta Nuova n.2/bis piano T, categoria C/6 cl.3, consistenza 20 mq, superficie catastale 29 mq, R.C. euro 42,35; foglio 21 n.186 sub 2 e sub 3 (graffati), Piazzetta Nuova n.2/bis Piano T-1 (il

piano 1 non è indicato in visura) categoria A/4 cl.5 consistenza 6 vani, superficie catastale 149 mq, R.C. euro 201,42; foglio 21 n.186 sub 4 Piazzetta Nuova n.2/bis Piano T-2 categoria A/4 cl.5 consistenza 5 vani, superficie catastale 139 mq, R.C. euro 167,85);

b) Lotto 2) - Terreni in Scarnafigi posti in località S. Anna (foglio 22 particelle 276, 651, 652, 655);

c) Lotto 3) - Terreni in Scarnafigi posti tra cascina Beonesio e strada dell'Olmo-Cascinetta (foglio 12 particella 6 e foglio 13, particelle 34 e 100);

d) Lotto 4) - Terreni in Scarnafigi posti tra Strada dell'Olmo-Cascinetta e Cascina Morina (foglio 13, particelle 55, 59, 83, 85);

2) BENI MOBILI (finanziari): così come risulta dall'estratto del conto corrente bancario intestato all'Ente che espone un saldo finale attivo di complessivi Euro 14.534,54 alla data del 15/05/2025;

3) BENI MOBILI (arredi e attrezzature): come da inventario datato 3/04/2025, all'interno di uno dei fabbricati di proprietà e delle sue pertinenze, concesso in locazione ad una persona in difficoltà, gli arredi sono di esclusiva proprietà della locataria, mentre nell'unico fabbricato non locato risulta presente una cucina da parete attrezzata del valore stimato di circa euro 1.200,00;

- con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 03/04/2025 è stato approvato il Bilancio consuntivo 2024, che ha una perdita di esercizio di Euro 5.565,68;

Dato atto inoltre che:

Per i motivi sopra esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali in campo socio-assistenziale e socio-educativo, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e ss del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche ricorrendo per l'Ente l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e si ritiene altresì, in conformità alla volontà espressa dalla Fondazione, di devolvere il patrimonio, esperita la liquidazione, alla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di estinzione di un Ente, le cui spese sono a carico dello stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Gli Artt. 27 e ss del Codice Civile;
- " il D.P.R. n. 9 del 1972;
- " il D.P.R. n. 616 del 1977;

- " le Leggi regionali n.10 e n.11 del 19/03/1991;
- " il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- " il D.lgs n. 207/2001;
- " il D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- " la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- " la Legge regionale n.1 del 08/01/2004;
- " l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- " la D.G.R. n. 27-7596 del 15.07.1991 con la quale l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata e l'iscrizione al n.349 del 02/05/2003 del Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;

*determina*

- 1) Di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile e s.s, in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione "Opera Pia Bonino" con sede nel Comune di Scarnafigi (CN), in Vicolo Bonino, n.4, C.F. 85000510041, non è più in grado di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.
- 2) Di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Fondazione nel registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Scarnafigi (CN), con il vincolo di destinazione del Patrimonio stesso a servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e/o socio-educativi.
- 3) Di segnalare la disponibilità del dott. Rivoira Enrico, a ricoprire l'incarico di Commissario Liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dall'art.11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C.
- 4) La presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Marco Musso

